Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria – Confapi

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - CISL, Unione Italiana del Lavoro – UIL

condividono il documento allegato che contiene "Linee di indirizzo e proposte operative per la riforma del modello contrattuale e sviluppo della bilateralità per la piccola e media impresa" come contributo significativo alla conclusione dell'accordo generale tra rappresentanti datoriali, organizzazioni sindacali e Governo per la riforma degli assetti contrattuali, previsto dall'intesa del 23 luglio 1993.

Roma, li 4 dicembre 2008.

CONFAPI

La CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro – ritiene sbagliato il proliferare di linee guida sul modello contrattuale, pertanto è inopportuna l'adesione separata su un documento su linee guida di riforma del modello in quanto simile comportamento contrasta con l'obiettivo di un modello contrattuale universale. Inoltre vi sono anche molti elementi di merito sulla proposta di linee guida e sulla bilateralità che non sono condivise.

CGIL



Linee di indirizzo e proposte operative per la riforma del modello contrattuale e per lo sviluppo della bilateralità della piccola e media impresa

In Roma, il 4 dicembre 2008

Tra

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria – Confapi

E

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – CISL, Unione Italiana del Lavoro – UIL

Premessa

L'economia mondiale sta attraversando un periodo di gravissima crisi finanziaria, che sta trasferendo i suoi effetti anche sull'economia reale, determinando possibili scenari di recessione globale. Nell'area Euro, in forza di tali crisi, il ritmo di crescita dell'economia continua a rallentare.

La produzione industriale, in Italia, mostra segni di debolezza, continuando a risultare inferiore di quasi 5 punti percentuali rispetto al picco toccato alla fine del 2000.

In tale contesto prosegue la crisi che caratterizza la produzione industriale e che determina l'approfondirsi del divario rispetto agli altri paesi dell'Unione e gli USA.

I fattori determinanti della scarsa produttività sono da attribuirsi *in primis* alla crisi della grande industria che in pochi anni ha determinato la scomparsa di interi settori produttivi, alla minore competitività del comparto industriale nei mercati interni ed esteri e alla maggior domanda mondiale di beni ad alto contenuto tecnologico in cui è insufficiente la presenza dell'industria italiana.

La perdita di competitività è riconducibile al sostenimento di maggiori costi alla produzione rispetto a quelli dei concorrenti esteri. Tali cause spiegano la difficoltà del Paese di agganciare la locomotiva della ripresa. Emerge chiaramente, dalle diverse indagini condotte sulla limitata capacità concorrenziale dell'Italia, come concausa della ridotta competitività dell'industria, che le dimensioni medie delle imprese attive sono eccessivamente ridotte.

Le conseguenze che derivano da tale situazione sono le seguenti:

- si riduce la dimensione media delle imprese;
- peggiorano i bilanci;
- i capitali si spostano sui servizi in monopolio;
- le nuove unità produttive si realizzano all'estero;
- minore attrattività del sistema paese ai flussi di investimenti esteri.

Nel suo complesso l'industria declina a causa della caduta della grande impresa e delle difficoltà che le imprese di piccola dimensione incontrano.

La ridotta competitività può essere quindi ricondotta alla scarsa concorrenza nell'offerta di servizi, alla presenza di eccessivi oneri amministrativi e lungaggini burocratiche, di carenza di infrastrutturazione del Paese e all'inefficiente gestione della logistica e alla scarsa produttività dovuta all'insufficiente innovazione di processo e di prodotto, scarsa formazione e insufficiente conoscenza informatica.

4 91 3

Gli obiettivi centrali, dell'azione del Governo e delle Parti Sociali, ognuno per le proprie competenze, sono il miglioramento delle condizioni di reddito, di sicurezza e qualità del lavoro dei lavoratori attraverso la crescita della qualità, del nostro paese, delle sue reti materiali e immateriali.

Si è accresciuta la consapevolezza e l'esigenza di contemperare le diverse esigenze della libertà di impresa con i diritti dei lavoratori per sostenere la Responsabilità Sociale d'Impresa. In ragione di ciò è indispensabile che la contrattazione collettiva, nei diversi ambiti, consenta di realizzare condizioni più favorevoli per la produzione di incrementi che possano poi essere distribuiti fra i fattori che hanno contribuito a determinarlo.

La contrattazione collettiva, nelle diverse modalità di esplicazione, è la chiave di volta per plasmare sulle esigenze di maggiore competitività i principali istituti che regolano la prestazione lavorativa e per garantire lo sviluppo delle tutele dei lavoratori e dell'impresa.

tanto premesso, le Parti firmatarie

convengono, nell'ambito di un nuovo modello generale di relazioni contrattuali concordato, sulla opportunità di sviluppare nuove e positive relazioni industriali sulla base delle seguenti linee di indirizzo finalizzate alla definizione della riforma del modello contrattuale universale che tenga conto, in particolare, alle esigenze della piccola e media impresa manifatturiera e di servizio alla produzione.

In particolare le Parti firmatarie convengono sulla necessità:

- ➤ di intervenire per favorire il dispiegarsi di strumenti di sostegno allo sviluppo delle PMI al fine di migliorare le condizioni di contesto giuridico e amministrativo in cui operano le imprese per ridurre i vincoli ingiustificati e i costi amministrativi e per favorire la crescita dimensionale dell'impresa;
- ➤ di favorire ogni utile intervento per il rafforzamento patrimoniale e finanziario delle imprese attraverso strumenti per il Credito e finanza;
- ➤ di sostenere ogni utile intervento teso a favorire la diffusione di conoscenza tecnologica attraverso la Ricerca e innovazione, la scuola, la formazione e i rapporti con università ed enti di ricerca;
- ➤ di interventi a favore delle aree deboli del Paese e in particolare a favore del Mezzogiorno;
- ➢ di sostenere ogni utile intervento per favorire il consolidamento delle politiche di sviluppo a favore delle aree strutturate del Paese con particolare riferimento ai territori a forte vocazione industriale, nella prospettiva della definizione di azioni di carattere infrastrutturale atte a garantire lo sviluppo ecosostenibile della realtà aziendale nell'ottica della salvaguardia del lavoro;
- ➤ di sviluppare la cultura dell'impresa e della responsabilità sociale dell'impresa nella prospettiva della gestione efficace delle problematiche d'impatto sociale ed etico al loro interno e nelle zone di attività:

Modello contrattuale

Le parti convengono sull'opportunità di definire un nuovo modello contrattuale che si sviluppi sulla base di un impianto normativo in cui siano previsti due livelli di contrattazione; il primo livello

4

costituito da un contratto nazionale di categoria e un secondo decentrato e, di norma, territoriale/aziendale, o alternativamente di diversa natura, così come stabilito nell'ambito del contratto nazionale di categoria; entrambi i livelli avranno durata triennale, sia per la parte economica che normativa.

Le Parti firmatarie convengono che a livello interconfederale sono individuati interventi ed azioni per:

- coordinare le politiche contrattuali,
- definire le forme di rappresentanza e gli strumenti operativi bilaterali,
- promuovere la disciplina dei diritti di informazione, consultazione, contrattazione in attuazione delle direttive europee
- definire modelli, regole e procedure di funzionamento di eventuali organismi paritetici per approfondire i temi connessi agli andamenti economico-sociali.
- definire un meccanismo che riconosca una copertura economica, da stabilirsi nei singoli contratti, a favore dei lavoratori già impiegati, a partire dalla data di scadenza del contratto fino alla data di rinnovo dello stesso;

Il livello contrattuale nazionale di categoria recepisce i contenuti delle intese sottoscritte dalle Parti Sociali firmatarie del presente accordo nonché le intese che le stesse sottoscrivono con il Governo, in materia di fissazione delle regole relative a luoghi, tempi, modalità delle trattative; esso tratta con competenza esclusiva, i temi connessi:

- ai rapporti di lavoro
- all'inquadramento
- al salario nazionale;
- alla disciplina generale dell'orario di lavoro;
- alla libertà di impresa e diritti dei lavoratori;
- alle altre materie affidate alla contrattazione da un espresso rinvio di legge

Inoltre, gli altri compiti che spettano esclusivamente al Contratto Nazionale di Categoria sono:

- garantire un medesimo trattamento normativo ed economico contrattuale nazionale per l'intero territorio nazionale e per tutti i lavoratori del settore;
- individuare le materia che saranno oggetto della competenza del secondo livello di contrattazione;
- riconoscere un importo, a titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori che, in sede normalmente territoriale o alternativamente aziendale, non abbiano percepito nell'ultimo quadriennio nessun altro trattamento economico in aggiunta a quanto previsto dal solo contratto collettivo nazionale di categoria;

J A //

- monitorare le politiche settoriali tenendo conto delle tendenze generali dell'economia sulla base dell'attività di analisi svolta dall'Osservatorio permanente della PMI istituito nell'ambito di ENFEA:
- definire un meccanismo che riconosca la copertura economica, da stabilirsi nei singoli contratti, a favore dei lavoratori già impiegati, a partire dalla data di scadenza del contratto e fino alla data del rinnovo dello stesso;
- elaborare linee guida utili a definire "modelli di premio variabile al fine di favorire la diffusione della contrattazione normalmente territoriale/aziendale o, alternativamente, di altro tipo, anche per le imprese di più piccole dimensioni;

La definizione dell'ambito di operatività del secondo livello contrattuale sarà demandato al Contratto nazionale.

La contrattazione di secondo livello interviene sulle materie espressamente delegate dal CCNL e, comunque, non alternative allo stesso, nonché le materie espressamente delegate dalla legislazione vigente.

In ordine alla parte economica il secondo livello, prevede l'istituzione di un premio variabile calcolato con riferimento ai risultati legati ad incrementi di produttività, qualità, ecc.

Tale premio deve avere caratteristiche di variabilità e di non determinabilità a priori, utile ad usufruire dei benefici derivanti da norme di legge in materia di defiscalizzazione e/o di decontribuzione previste dalla L. 247/07 e successive modifiche ed integrazioni;

Per la contrattazione di secondo livello territoriale, i criteri di misurazione degli incrementi dovranno essere determinati sulla base di indicatori territoriali, anche con riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Modello contrattuale e parametro di indicizzazione

Le Parti convengono sulla necessità di individuare, anche eventualmente attraverso il contributo di un ente terzo congiuntamente definito, un indicatore previsionale triennale dell'inflazione, cui parametrare l'incremento delle retribuzioni contrattuali nei singoli CCNL. Le Parti condividono che l'IPCA al netto della componente energetica importata può rappresentare una risposta a tale esigenza.

Le Parti sono disponibili ai necessari approfondimenti, da condividere con le altre organizzazioni di rappresentanza.

In caso di disallineamento tra quanto previsto dall'indicatore così definito e l'andamento effettivo dell'inflazione rilevata, le Parti firmatarie s'impegnano a che il riallineamento avvenga alla scadenza del triennio di vigenza contrattuale, in base alla somma algebrica dei disallineamenti annuali secondo modalità da prevedere nei singoli CCNL.

Gli strumenti della bilateralità'

Le Parti firmatarie convengono sulla necessità di utili interventi per favorire il consolidamento degli strumenti della bilateralità espressione delle Parti firmatarie: FAPI, FONDAPI, ENFEA.

Le parti firmatarie condividendo la strategicità degli strumenti della bilateralità come elemento di supporto delle linee di intervento definite dalle Parti Sociali in materie di rilievo per lo sviluppo dei servizi a favore delle imprese e dei lavoratori, convengono sugli obiettivi di valorizzare e rilanciare gli strumenti della bilateralità per lo sviluppo di adeguati servizi a favore dei lavoratori e delle imprese in materia di Formazione Permanente e continua, di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro e di welfare integrativo, di previdenza complementare.

Per la definizione degli indirizzi e per il coordinamento e monitoraggio dell'attività degli enti bilaterali, le Parti firmatarie istituiscono un "Comitato di indirizzo e monitoraggio della bilateralità della PMI" di seguito nominato "Comitato per la bilateralità delle Pmi".

Il predetto Comitato, costituito in forma paritetica e bilaterale dalle parti firmatarie della presente intesa, avrà il compito di promuovere ogni utile iniziativa per garantire il coordinamento dell'attività dei singoli enti bilaterali, nonché per lo sviluppo di iniziative di sostegno degli interventi finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle attività a favore dei lavoratori e delle imprese aderenti al sistema delle PMI.

Il Comitato per la bilateralità delle Pmi opererà presso ENFEA che garantirà le funzioni di segreteria tecnica di supporto delle attività dello stesso.

Per la sua funzione di indirizzo e di monitoraggio e per le sue caratteristiche bilaterali e paritetiche, il "Comitato per la bilateralità delle Pmi" formulerà le sue proposte e formulerà gli indirizzi agli enti bilaterali con il consenso unanime dei suoi componenti.

Il "Comitato per la bilateralità delle Pmi" relazionerà periodicamente alle Parti firmatarie della presente intesa in ordine allo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della bilateralità.

• E.N.F.E.A..

Le Parti firmatarie concordano sulla opportunità di rilancio della funzione dell'E.N.F.E.A. quale ente bilaterale chiamato a promuovere e gestire servizi individuati sulla base delle determinazioni contrattuali, in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro nonché di welfare integrativo.

In particolare le Parti firmatarie convengono sulla opportunità che l'E.N.F.E.A. si strutturi con una presenza territoriale di livello regionale mediante proprie articolazioni regionali rette da comitati paritetici e bilaterali frutto di accordi ed intese delle Parti sociali regionali di riferimento.

Allo scopo di promuovere ogni utile integrazione delle attività già previste dallo statuto di ENFEA con le nuove azioni ed interventi previsti dalla presente intesa, le Parti convengono che il "Comitato per la bilateralità delle Pmi" formuli entro il 31 dicembre 2008 una proposta di intervento da sottoporre agli organi amministrativi preposti per l'adeguamento dello statuto dell'ente alle nuove funzioni che le parti intendono assegnare in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro nonché di supporto tecnico operativo delle politiche di sviluppo in materia di welfare integrativo e di servizio per le imprese e per i lavoratori, alla luce anche delle nuove disposizioni di legge.

• FA.P.I..

Le Parti firmatarie confermano la validità e la strategicità dello strumento bilaterale del Fondo Interprofessionale per la formazione permanente e continua FAPI.

In questo quadro le Parti firmatarie, condividendo la opportunità di favorire la massima diffusione delle opportunità formative offerte dal FAPI, impegnano gli organi di gestione del Fondo ad attivarsi per lo sviluppo di ogni utile intervento teso alla diffusione e diversificazione dell'offerta formativa nella prospettiva di realizzare compiutamente il processo di formazione permanente e continua dei lavoratori del sistema.

• FONDAPI.

Nel quadro della riforma legislativa che ha interessato la previdenza complementare, le Parti firmatarie del presente accordo, si impegnano a valutare tutte le possibili azioni positive volte al rafforzamento del sistema e per l'implementazione dell'area degli iscritti al Fondo Intercategoriale "Fondapi".

In particolare le Parti firmatarie considerano questo strumento bilaterale come espressione intercategoriale rivolto all'intero sistema delle PMI e, pertanto, si impegnano a promuovere ogni utile iniziativa volta a sostenerne la diffusione e l'implementazione.

In questo quadro le Parti firmatarie si impegnano ad attivarsi nei confronti delle singole unioni di categoria espressione del sistema interconfederale affinché si possa concretamente tradurre la partecipazione del sistema in partecipazione effettiva e diretta al Fondo da parte delle organizzazioni confederali.

• BILATERALITA' NEL SETTORE EDILE

Relativamente alla specificità del settore edile:

- Confermando la contrattazione nazionale e territoriale di categoria come sede di pattuizione e regolamentazione del sistema Edilcassa quale sistema paritetico in attuazione del cenl e dei cepl Aniem/Confapi FILEA FILCA-FENEAL;
- Premettendo che nell'ambito di tale sistema bilaterale sono previsti strumenti che svolgono fondamentali attività anche in tema di salute e sicurezza sui loghi di lavoro e di formazione;
- Considerando altresì l'evoluzione normativa e pattizia che affida alle casse edili ruolo e funzioni che rendono l'iscrizione a tali strumenti indispensabile per l'operatività delle imprese sia nel settore pubblico sia in quello privato (verifica congruità e regolarità contributiva, qualificazioni, agevolazioni fiscali);
- Tenuto conto che in diverse realtà territoriali, l'ANIEM ha una significativa rappresentanza e che non trova conseguente partecipazione agli enti bilaterali, le Parti firmatarie convengono sulla opportunità di individuare una sede di confronto permanente che possa permettere di individuare le migliori condizioni per dare piena attuazione alle intese sottoscritte nell'ambito del contratto nazionale di categoria.

H A

Le risorse per lo sviluppo della bilateralità

Per la realizzazione di quanto previsto dal presente accordo in materia di bilateralità, è istituito il "Fondo Nazionale per lo sviluppo della bilateralità e della sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro" la cui gestione è affidata ad ENFEA.

In particolare a detto Fondo, in applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro di cui al presente Accordo Interconfederale, le imprese verseranno un contributo – la cui determinazione verrà definita in sede di approvazione del documento definitivo – per le seguenti aree di intervento:

a) per il sostegno agli strumenti della bilateralità.

b) Per lo svolgimento delle attività connesse all'applicazione del d.lgs. n. 81/2008.

Le parti firmatarie convengono che sui temi di cui alla superiore lettera b) si incontreranno entro dieci giorni dalla firma della presente intesa.

Le Parti firmatarie convengono entro il 31.12.2008 di formulare una proposta operativa per garantire il finanziamento delle attività e dei servizi previsti nell'ambito degli strumenti bilaterali nonché per definire possibili modalità di intervento degli stessi, con particolare riferimento ai seguenti temi:

- Sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro e promozione della cultura della sicurezza;
- Formazione degli operatori di sistema in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro:
- Promozione della diffusione di modelli organizzativi in attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs n. 231/01;
- Osservatorio permanente della PMI strutturato in modo da garantire l'analisi e lo sviluppo di proposte di intervento a favore dei singoli settori normati dai contratti nazionali di lavoro di emanazione delle Parti Firmatarie.
- Analisi e alla promozione degli interventi formativi per l'apprendistato;
- Promozione e gestione di interventi in materia di politiche attive nel mercato del lavoro;
- Promozione e diffusione della cultura della responsabilità sociale dell'impresa;
- Promozione e gestione di interventi in materia di integrazione e sostegno al reddito dei lavoratori e per il welfare sanità integrativa;
- Gestione del contenzioso mediante l'attivazione di camere di conciliazione.
- Modalità di intervento per la gestione delle crisi aziendali delle imprese industriali con meno di 15 addetti nonché delle imprese commerciali, di spedizione e trasporto, delle agenzie di viaggio e turismo che occupano meno di 50 dipendenti con l'ausilio di idonei strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori.

Modalità applicative

Le Parti firmatarie della presente intesa si impegnano a sottoscrivere gli accordi che ne discenderanno entro il 31.12.2008.